



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la mobilità

Unità Operativa Dirigenziale 4

Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività nel Porto di Torre del Greco (Na)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art.. 3 - Ambito portuale

Art. 4 - Destinazione delle aree portuali a terra e a mare

Art. 5 - Attività nel porto

Art. 6 - Tutela contro gli Inquinamenti

Art. 7 - Obblighi dei concessionari Art

Art.8 - Divieti

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10- Numeri di emergenza

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l'uso delle aree e lo svolgimento delle attività portuali, a mare e a terra, all'interno del porto di Torre del Greco. Esso può essere modificato, integrato e aggiornato, secondo normativa vigente, per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- + per **Alaggio** si intende una operazione con la quale l'unità navale viene posta a secco (a terra);
 - + per **Armamento** di una nave si intende l'insieme delle persone che costituiscono l'equipaggio della nave;
 - + per **Accosto** si intende l'affiancamento della nave alla banchina o al molo per consentire le operazioni di imbarco-sbarco/ormeggio;
 - + per **Autorità Marittima** si intende la Capitaneria di porto di Torre del Greco;
 - + per **Banchina** si intende la struttura fissa del porto che delimita il perimetro interno del bacino portuale, posta a sostegno del retrostante terrapieno per la formazione dei piazzali, destinata all'accosto e all'ormeggio delle imbarcazioni;
 - + per **Bunkeraggio** si intende il rifornimento o approvvigionamento di combustibile a bordo di navi atto al loro funzionamento;
 - + per **Cerchio di evoluzione** si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre delle unità navali; diametro raccomandato almeno 1,5 volte la lunghezza dell'unità in manovra;
 - + per **Concessionario** si intende la persona fisica o giuridica, titolare del provvedimento di concessione che utilizza il bene demaniale o svolge un servizio portuale; la gestione del bene demaniale può essere pubblica, mista e privata;
 - + per **Diga foranea** si intende un'opera di sbarramento prospiciente un porto, la cui funzione è quella di proteggere la costa smorzando l'intensità del moto ondoso;
 - + per **Dragaggio** la rimozione di sedimenti dalle vie navigabili di accesso al porto o all'interno dell'area portuale che rientra nella competenza dell'ente di gestione del porto, compreso lo smaltimento dei materiali rimossi, per consentire alle navi di navigare in sicurezza nell'ambito del bacino portuale e delle immediate aree prospicienti;
 - + per **Imboccatura del porto** si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto;
 - + per **Pertinenza demaniale marittima** si intende la costruzione o altra opera appartenenti allo Stato (art. 29 c.n.), che esistono entro i limiti del demanio marittimo o del mare territoriale;
 - + per **Pontile** si intende la struttura interna del porto, realizzata su pali o galleggiante, ancorata al fondale, destinata all'accosto e all'ormeggio delle imbarcazioni;
 - + per **Poppa** si intende la parte posteriore dell'unità navale;
 - + per **Posto d'ormeggio** si intende la porzione di specchio acqueo adiacente ad una banchina o ad un pontile in concessione, destinata all'ormeggio di una unità navale;
 - + per **Porto** si intende un tratto di mare, più o meno ampio e protetto, dove le navi possono accedere e sostare con sicurezza, sia per subirvi lavori di manutenzione e di riparazione, sia per compirvi le operazioni inerenti allo svolgimento del traffico marittimo;
 - + per **Prora** si intende la parte anteriore della nave;
 - + per **Rada** si intende una zona di mare normalmente prospiciente o prossima al porto, o anche di mare aperto, che offre la possibilità di un ancoraggio alle navi;
- fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- + per **Specchio acqueo portuale** si intende la superficie di bacino protetta, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone riservate al rifornimento carburanti, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza;
- + per **Sosta in operosa** si intendono unità ferme, regolarmente armate ed equipaggiate;
- + per **Unità da diporto** si intendono natanti, imbarcazioni e navi da diporto così come definite dall'art. 3 del Codice della Nautica da Diporto;
- + per **Varo** si intende l'entrata in acqua di una nave;

Art. 3 **Ambito portuale**

1. Ai fini del presente provvedimento, l'ambito portuale del porto di Torre del Greco (d'ora innanzi porto) è individuato nell'accordo stipulato tra il settore Demanio marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime della Regione Campania e il comune di Torre del Greco, approvato con decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità — Settore Demanio marittimo n. 10 del 11 marzo 2009, pubblicato sul Burc del 11 maggio 2009, n. 28.
2. I due elaborati grafici allegati, denominati planimetria generale e stralcio planimetrico, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4 **Destinazione delle aree portuali a terra e a mare**

Zona 1 - Il tratto di banchina, a partire dalla testata del molo di ponente, per una estensione di ml 60 (~~sessanta~~) ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio e stazionamento temporaneo di unità da diporto e/o unità da pesca e/o unità mercantili in genere, secondo modalità disciplinate dalla competente Autorità Marittima.

Zona 2 - Il successivo tratto di banchina, di ml 370 (trecentosettanta) ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati ad ormeggio unità da diporto, a mezzo concessione demaniale marittima.

Zona 3 - Il successivo tratto di banchina, di ml 15 (quindici) ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati alle unità da pesca ed a quelle asservite agli impianti di mitilicoltura ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Torre del Greco, secondo modalità disciplinate dalla competente Autorità Marittima.

Zona 4 - Il successivo tratto di banchina di ml 38,00 (trentotto) è destinato alle operazioni di bunkeraggio.

Zona 5 - Il successivo tratto di banchina di ml 14,60 (quattordici/60) è destinato alle operazioni di alaggio e varo, ad utilità pubblica indifferenziata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del presente regolamento.

Zona 6 - Il tratto successivo di banchina di ml 20 (venti), fino allo spigolo della rampa della c.d. "spiaggetta dei pescatori" ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati esclusivamente ad area di alaggio e varo, senza alcuna possibilità di ancoraggio.

La "spiaggetta dei pescatori", confinante con la strada veicolare di circa mq 200 (duecento), è destinata ad area di pubblico utilizzo, attrezzata con elementi di arredo urbano, panchine, fioriere e barriere di delimitazione.

Zona 7 - L'area di mq. 100 (cento), a ridosso del muro paraonde, è destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, con installazione di strutture di facile rimozione, con
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

annessi servizi igienici, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima.

Zona 8

L'area a terra, compresa tra il lato esterno dello scivolo di alaggio adiacente alla precedente Zona 6 ed il muro di confine dell'area destinata alla cantieristica navale (Zona 10), nonché il prospiciente specchio acqueo di mq 900 (novecento), subordinatamente al rilascio di apposita concessione demaniale marittima in favore dell'Amministrazione Comunale di Torre del Greco (NA), sono destinati, rispettivamente, a:

- a)** Area a terra: operazioni di alaggio, varo e rimessaggio, per un numero massimo di 30 (trenta) unità navali, di lunghezza fuori tutto non superiore a mt 7 (sette) e con assoluto divieto di effettuare qualsivoglia attività di manutenzione.
- b)** Specchio acqueo: ormeggio di unità navali di lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7 (sette).

Le attività di cui al precedente punto a) sono regolamentate con provvedimento della Autorità Marittima.

Zona 9 — Il fabbricato posto a ridosso della c.d. “spiaggetta dei pescatori” del molo di ponente costituisce pertinenza demaniale destinata ad attività connesse alla pesca, ricerca scientifica e divulgativa della cultura del mare, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima.

Zona 10 — Il tratto che parte dalla cd. “spiaggetta dei pescatori” (posta a ponente) fino alla spiaggia posta a levante del porto, è destinato ad attività di cantieristica navale, unitamente allo specchio acqueo prospiciente, a sua volta, destinato prioritariamente ad operazioni di alaggio e varo, rimanendovi, altresì, consentita una residuale funzione di nautica da diporto, ove autorizzata dall'Ente concedente, in misura non superiore al 10% del numero dei posti barca destinati all'attività di cantieristica navale.

Zona 11 — Corrisponde all'area nota come “spiaggetta di levante” ed è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- a)** Area di alaggio e varo, il cui utilizzo è disciplinato con provvedimento della competente Autorità Marittima: è delimitata, a Nord, dal limite esterno della Zona 10, a Levante, dal limite esterno della concessione demaniale marittima rilasciata a favore della G.O.R.I. S.p.A, e si estende, verso Sud, per metri 1,5 (uno/5) dal lato esterno dello scivolo di alaggio.
- b)** Area compresa tra la Zona 10 e l'area demaniale in concessione alla G.O.R.I. S.p.A.: è delimitata, a Ponente, dal limite esterno dell'area di alaggio e varo ed è destinata, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima, ad attività storico-culturali correlate alle locali tradizioni marittime (quali, ad esempio, la pesca, le arti marinare, la cantieristica navale, ecc.).
- c)** Area delimitata, a Nord, dal limite esterno dell'area di alaggio e varo, a Sud, dal limite dell'area portuale, a Ponente, dal ciglio banchina, a Levante, dal limite dell'area destinata, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima, all'installazione di chioschi per bigliettazione passeggeri: è destinata, mediante il posizionamento di idonei contenitori, al deposito ed alla riparazione delle reti utilizzate per la piccola pesca locale.
- d)** Area compresa tra il limite esterno della concessione demaniale marittima rilasciata a favore della G.O.R.I. S.p.A. ed il limite dell'area portuale, nonché delimitata, a Ponente, dalla precedente sottozona c): è destinata, in parte, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima, all'installazione di chioschi per bigliettazione passeggeri e, in parte, alla fruizione pedonale pubblica. È parzialmente delineata da elementi di arredo urbano (fioriere ecc.) e pavimenta con basoli.

Zona 12 — Il tratto di banchina, di ml 23,00 (ventitré), successivo alla spiaggia di cui alla precedente Zona 11 e fino al confine con la Zona 13 ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità adibite alla piccola pesca professionale.

Zona 13 — Il successivo tratto di banchina che parte dallo spigolo della banchina per una estensione di ml 14,00 (quattordici) ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati, previo rilascio di concessione demaniale marittima, alle operazioni di bunkeraggio.

Zona 14 - Il successivo tratto di banchina, di ml 52 (cinquantadue), ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati ad ormeggio delle unità da pesca professionale, nonché all'espletamento delle pertinenti operazioni commerciali di filiera.

Zona 15 — Il successivo tratto di banchina, di ml 11 (undici), è riservato all'ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera.

Zona 16 - Il successivo tratto di banchina, di ml. 52 (cinquantadue), fino alla radice del molo di levante (spigolo palazzina Circolo Nautico e fino alla testata del molo lato interno), ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati:

- a) Dal limite Nord, fino alla bitta n. 1, all'ormeggio di unità da diporto.
- b) Fino alla bitta n. 3, all'ormeggio di unità adibite alla piccola pesca, nonché all'espletamento delle pertinenti operazioni commerciali di filiera, secondo le modalità disciplinate dalla competente Autorità Marittima.
- c) Il tratto finale, all'ormeggio di unità da diporto.

Zona 17 – Il successivo tratto di banchina è così suddiviso:

- a) La zona rialzata, per una lunghezza ml 50,00 (cinquanta) ed una estensione di mq 40 (quaranta) è destinata alla fruizione pubblica anche mediante l'installazione di elementi di arredo urbano.
- b) La zona sottostante, di ml 65 (sessantacinque), ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati a traffico commerciale, imbarco/sbarco passeggeri su unità di servizio pubblico e privato, nonché sosta temporanea di unità da diporto, secondo le modalità disciplinate dalla competente Autorità Marittima.

Zona 18 – L'area a terra, ubicata nella Banchina di Levante, delimitata dalla strada veicolare e dal limite dell'ambito portuale, è adibita alla sosta a pagamento di autoveicoli, previo rilascio di apposita concessione demaniale marittima,

- Le arcate esistenti nell'ambito portuale di Torre del Greco, indicate nell'allegata planimetria con la numerazione da 1 a 23 sono adibite esclusivamente a deposito attrezzi e servizi igienici. Si precisa che l'arcata n. 23 destinata a servizi igienici allo stato già in concessione e provvista di tutte le autorizzazioni necessarie;
 - L'area posta a levante, indicata nell'allegata planimetria con la denominazione "Parcheggio Levante" è destinata a parcheggio con annessi servizi (area ricreativa e di lettura), con installazione di strutture di facile rimozione allo stato già in concessione e provvista di tutte le autorizzazioni necessarie;
 - La scogliera, posta a ponente, a protezione del muro paraonde e fino al limite portuale non è destinata ad alcuna attività al fine di lasciare libero il Paesaggio, fatta salva una pedana per attività di somministrazioni di alimenti e bevande delle dimensioni di mq 230 circa, allo stato già in concessione, collocata in un tratto in cui la medesima scogliera poggia su di un sottofondo in cemento e provvista di tutte le autorizzazioni necessarie per la sua installazione.
 - L'area posta a ridosso e alla radice del molo foraneo di ponente e con accesso attraverso un varco nel molo stesso nel Porto di Torre del Greco di mq 2300 è destinata a parcheggio con annessi servizi fino al limite della competenza portuale, ad esclusione della passeggiata pedonale "Porto/Scala e dell' area attigua all' ingresso della suddetta pedana, collocata sulla scogliera alla radice del muro paraonde lasciata libera da attività; Nell'atto concessorio vengono in ogni caso previsti la pulizia e la manutenzione ordinaria della passeggiata "Porto-Scala" attigua all' area
- fonte: <http://burc.regione.campania.it>

destinata a parcheggio. Il concessionario dovrà garantire inoltre, il libero passaggio dei pedoni e dei disabili con un percorso pedonale dedicato che costeggia il muro di delimitazione dei Molini Meridionali Marzoli, la diga foranea fino a collegarsi alla preesistente scala.

Nell'ambito del porto di Torre del Greco, a levante e a ponente, sono installate n. 3 sbarre di accesso alle relative banchine per motivi di sicurezza (2 a ponente e 1 a levante).

Art. 5

Attività esercitate nel porto di Torre del Greco

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente negli spazi a ciò destinati dal presente provvedimento e, se in spazi non in concessione, devono essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di porto di Torre del Greco, nel rispetto di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria — Settore Veterinario n. 15 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii. e nel rispetto di quanto stabilito con le Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca professionale e dell'acquacoltura, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 15/11/2016;
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, previa comunicazione alla Capitaneria di porto di Torre del Greco, e successivo provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, contenente le necessarie modalità, tempi, eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale Ente concedente, e dell'Autorità marittima per gli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav., nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, 1. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia di cui una in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania dandone conoscenza all'Autorità marittima.
5. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9.

Art. 6

Tutela contro gli Inquinamenti

1. Nel porto è vietato il getto, l'abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, liquami e detriti.
2. Per i rifiuti solidi, l'utente deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti ordinari ed alimentari, che vanno ben chiusi in sacchi di polietilene, dal vetro, plastica, carta e alluminio e quindi depositarli nei rispettivi cassonetti.
3. E' fatto divieto di depositare o di abbandonare le esche e il pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti, ovvero in ambito portuale.
4. I rifiuti tossici e nocivi (batterie esauste, oli usati, barattoli di vernice vuoti ecc.) devono essere trattati con la massima attenzione e rigorosamente depositati negli appositi contenitori speciali.
5. In porto è vietato lo scarico di sentine e, in genere, il rilascio in mare di qualsiasi liquido e/o sostanza. In caso di sversamento accidentale di idrocarburi in mare, sui pontili o a terra, il responsabile deve immediatamente avvisare l'Autorità marittima, le fonti map/mur regione campania.it

si trovano sul luogo, anche ai fini della prevenzione incendi.

Art. 7

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n.13 del 31/03/2008 recante: "misure per la gestione del demanio marittimo"; n. 133 del 05/10/2010, pubblicato sul BURC n. 67 del 11/10/2010, recante: "disposizioni in materia di autorizzazione al subingresso nelle concessioni demaniali marittime e all'affidamento a terzi di attività oggetto della concessione" e n. 178 del 30/7/2013, pubblicato sul BURC ri.43 del 5/8/2013 recante: "Adempimenti in materia di spese di istruttoria dei procedimenti amministrativi sul demanio marittimo di competenza della Regione Campania, ai sensi della l.r. n. 5/2013.
2. I trasgressori saranno sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 8

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente atto o in specifici provvedimenti abilitativi demaniali, emessi dalla Regione Campania e/o dall'Autorità Marittima, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare natanti al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione dei natanti;
 - c) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli, i pontili e le scogliere, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - d) sostare motoveicoli ed autoveicoli al di fuori degli stalli allo scopo adibiti.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 9.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav. , salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 10

Numeri di emergenza

- H Capitaneria di Porto di Torre del Geco - telef. 1530 - 0818812200
- 3• Carabinieri — telef. 112 - 081-8493339
- T Guardia di Finanza — telef. 081-8475409
- 2• Polizia Municipale — telef. 081-8812001

H Pronto Soccorso ospedaliero — telef. 118 - 0818826907

Art. 11

Entrata in vigore

- Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
- A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali della Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - U.O.D. 04 e nelle ordinanze dell'Autorità Marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.